



ARERA – NUOVO METODO TARIFFARIO - INFORMATIVA AI COMUNI DEL BACINO

Premessa

Il Direttore, ha delineato in data 13 settembre al Comitato le criticità emerse nella conferenza tenutasi a Roma l'11 settembre u.s. a cui la stessa ha preso parte, riportando i tempi stringenti di adeguamento previsti dall'Autorità, ed ha inviato ad ARERA le osservazioni condivise con il Comitato in data 16 settembre.

Si precisa che ARERA è consapevole delle consistenti disomogeneità presenti nel territorio nazionale, basti pensare che vi sono enti di bacino non ancora formati, l'affidamento del servizio può avvenire su gara d'appalto o mediante affidamento diretto in house o ancora, può essere gestito in amministrazione diretta dei Comuni. In alcuni casi inoltre non c'è gestione di impianti.

Stante il differente sviluppo industriale emerge correttamente l'esigenza di garantire ai cittadini il diritto ad un costo equo per il servizio.

ARERA, come previsto e condiviso in via preliminare nell'incontro del Comitato Soci dello scorso 26 settembre, ha approvato la nuova regolazione tariffaria emanando la deliberazione 443/2019 e relativo allegato A – nuovo **MTR** (METODO TARIFFARIO RIFIUTI) in data 31.10.2019 e la medesima dovrà essere applicata già a partire dal 2020.

Con tale informativa, si intende prendere atto della situazione in atto a seguito del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) emanato da Arera in data 31 ottobre con deliberazione 443/2019.

Il nuovo metodo definisce i criteri di riconoscimento di costi efficienti di esercizio e di investimento, introducendo la necessità di definire parametri e coefficienti da applicarsi, tra l'altro, anche al consuntivo del 2018.

Il nuovo metodo definisce altresì:

- il **perimetro del servizio** e precisa che sono escluse le attività di:

rimozione amianto da utenze domestiche, derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione manifesti abusivi, servizi igienici pubblici, gestione del verde pubblico, manutenzione fontane

- il **limite di crescita delle entrate tariffarie**

Il totale delle entrate tariffarie non potrà eccedere l'ammontare delle entrate dell'anno precedente cui:

- aggiungere il tasso di inflazione programmato pari a 1,7%;
- sottrarre il recupero di produttività almeno pari allo 0,1%, valore attualmente definito contrattualmente dal contratto di servizio vigente con Veritas S.p.A.;
- aggiungere il miglioramento dei livelli di qualità fino a un massimo del 2%;
- aggiungere solo in presenza di variazioni del perimetro gestionale fino a un massimo del 3%

L'iter di approvazione del PEF annuale prevede:

1. la predisposizione della proposta di PEF da parte del gestore secondo il nuovo MTR;



2. la predisposizione da parte dei Comuni dei costi di propria competenza da inviare al gestore per la predisposizione del PEF e per conoscenza al Consiglio di bacino;
3. la validazione da parte del Consiglio di Bacino con verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari;
4. l'approvazione da parte di ARERA secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6, della delibera. Di seguito si riporta il comma 6:
 - *Fino all'approvazione parte dell'Autorità (di cui al comma precedente), si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

Resta però valido che il PEF e le relative tariffe TARI, per avere efficacia dal 1 gennaio 2020, devono essere approvati entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione (ossia **entro il 31/12/2019 per l'applicazione delle tariffe dal 1/01/2020**) ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L.296/2016:

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto

- che l'adeguamento del Gestore al nuovo MTR necessita di tempi tecnici, e difatti i gestori Veritas S.p.A. e Asvo S.p.A. hanno comunicato al Consiglio di bacino in via preliminare durante un incontro appositamente convocato del 13 novembre u.s. e confermato da PEC arrivata in data 14 novembre, ns. Prot. 1059/2019, di non riuscire - se non a partire dal 30 aprile 2020 - a concludere in modo efficace il processo di verifica e di successiva dichiarazione di veridicità dei dati, ai sensi dell'art.6, comma 2 della sopra citata delibera, e ciò a valere per i 29 Comuni in regime TARI (18 in area Veritas e 11 in area Asvo) ed anche per i 16 Comuni in regime TARIP, tutti in area Veritas;
- che anche i Comuni, sia in regime Tari che Tarip, debbono provvedere a comunicare nei tempi necessari i costi di competenza comunale al gestore ed al Consiglio di Bacino, sulla base di idonea istruttoria;

Vista anche la necessità del Consiglio di Bacino di opportuna e complessa istruttoria al fine di arrivare ad un sistema di convalida dei dati comprensivi di un nuovo sistema di coefficienti e parametri da trasmettere ad Arera ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4;

Considerato

- che per l'approvazione del tributo TARI da parte dei Comuni e delle tariffe TARIP da parte del Consiglio di Bacino entro il 31.12.2019 i tempi sono dunque strettissimi, in particolare per i comuni in regime tributario che stanno già organizzando la Giunta e le commissioni consiliari per il bilancio di previsione 2020-2022;
- che occorre che si esplichino tutte le numerose procedure richieste dal nuovo metodo, in particolare in capo ai settori finanziari ed amministrativi dei gestori Asvo e Veritas, anche nelle more di un eventuale differimento assunto in ambito parlamentare del termine di approvazione della Tari e della Tarip e di approfondimenti normativi sulla possibilità di applicare (ad esempio a partire dal 1luglio 2020) il nuovo metodo tariffario a decorrere dalla data di approvazione delle nuove tariffe;

si ritiene che possa trovar applicazione la seconda parte del comma 169 dell'art. 1 della L.296/2016, ossia il mantenimento per l'esercizio 2020 (salvo proroghe



normative che cambino il quadro di riferimento) delle tariffe TARI e TARIP già applicate nell'esercizio 2019.

Resta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di richiedere al gestore e dare applicazione a modifiche del servizio che andranno verificate in tal senso:

- se gli effetti sono di modifica complessiva del servizio e dei relativi costi (es: passaggio al sistema porta a porta) potrebbero ricadere nella parte dello schema regolatorio Arera (quadrante II, III o IV dell'articolo 4, comma 4) già dal 2020 (ovvero decise modifiche alla qualità del servizio e/o al perimetro gestionale), dando luogo ad un incremento che va oltre il differenziale tra inflazione programmata e recupero di produttività, come sopra descritto;
- se gli effetti sono contenuti in termini organizzativi ed economici (es: modifica della frequenza e/o della modalità del servizio di spazzamento), gli effetti di tale modifica si produrranno sulle tariffe applicate dal 2022 (ovvero n+2).

Per la determinazione delle tariffe all'utenza dei comuni già in regime Tarip e del comune che passa dal regime tributario al regime di tariffazione puntuale (Mirano), vi è una norma esplicita prevista all'articolo 5, comma 2, che fa salve le determinazioni tariffarie basate non sul DPR 158/99, bensì, ad esempio, sul numero di conferimenti del rifiuto secco (minimi ed effettivi).